



Prot. n. 654/2007/FQ

Milano, 27 giugno 2007

Scuola – Esame di maturità: l'ora di religione fa media

L'ora di religione fa media, nell'attribuzione dei crediti per l'esame di Stato.

E' questo l'effetto di un'ordinanza del Consiglio di Stato, emessa il 12 giugno 2007. I giudici di secondo grado hanno accolto l'appello presentato dal Ministero della pubblica istruzione, contro un'ordinanza del Tar Lazio, che aveva disposto la non valutabilità della Religione nel curriculum degli alunni in vista dell'esame di Stato.

Il Tar Lazio, infatti, potrebbe decidere diversamente nella fase di merito. E a quel punto i crediti dovrebbero essere cancellati. Salvo una eventuale nuova attribuzione in caso di esito positivo di un nuovo ricorso al Consiglio di Stato.

Questo il testo dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 2920/2007:

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza: 2920/2007

Registro Generale: 4502/2007

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 12 Giugno 2007 .

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

(...)

Udito il relatore Cons. Paolo Buonvino e udite, altresì, per le parti l' Avv dello Stato Giacomo Aiello; l'Avv Buccellato, l'Avv Lucani; l'Avv. Nastasi, l'Avv Scoca, l'Avv Arturo Salerni e l'avv Mario Salerni;

Ritenuto che il ricorso di primo grado non appare dotato di sufficiente consistenza;

che, ad ogni buon conto, l'ordinanza ministeriale impugnata reitera, essenzialmente, nei suoi contenuti, l'o.m. 21 maggio 2001 n° 90 (pubblicata in G.U. 20 luglio 2001, n° 167 S.O.) [1]che in precedenza ha disciplinato la materia e che risulta essere stata oggetto di gravame; che neppure si rinvengono i profili di pregiudizio grave e irreparabile in capo agli originari ricorrenti, mentre significativi pregiudizi possono patire i destinatari delle norme impuginate, che non sono neppure parte del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 4502/2007) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 12 Giugno 2007

Franco Quaglia
Sett. Istruzione e Cultura
Segreteria Politica Federale

(tratto dal sito internet www.cittadinolex.it)